




M, ~~DA~~ – Il criterio delle attitudini, nell'assegnazione di posti diversi da quelli indicati al 41.3 e da quelli di GIP/GUP, prevale sugli altri criteri soltanto nell'ambito di una fascia di anzianità nel ruolo di otto anni. In tale fascia, a parità di requisiti attitudinali, il Presidente dà la preferenza al magistrato avente maggiore anzianità di servizio nell'ufficio, ovvero, nel caso di pari anzianità di servizio, a quello avente maggiore anzianità di ruolo.

41.5 – La proposta di assegnazione o di tramutamento deve essere necessariamente motivata, anche con assegnazione di punteggi attribuiti con riferimento ai singoli criteri e preventivamente comunicati, mediante la specifica indicazione delle ragioni che hanno condotto all'individuazione del magistrato prescelto, e la puntuale enunciazione degli elementi da cui risultano le qualità professionali generiche e specifiche che lo rendono idoneo a ricoprire il posto messo a concorso, valutate in comparazione a ciascuno degli altri concorrenti.

41.6 – La proposta di cui al punto 41.5 deve contenere per ciascun posto una graduatoria completa in relazione a ciascun aspirante.

È fatto obbligo al dirigente dell'ufficio di dare comunicazione scritta a ciascun aspirante, ancorché non assegnatario del posto, della proposta di assegnazione o di tramutamento relativa al posto al quale lo stesso ha chiesto di concorrere.

42. – Scambio di posti

42.1 – È possibile lo scambio di posto quando non vi ostino esigenze di servizio e non risultino pregiudicate le posizioni degli altri magistrati dell'ufficio che avrebbero diritto ad essere preferiti nei concorsi per la copertura dei posti scambiati.

42.2 – Le richieste di scambio dovranno essere comunicate a tutti i magistrati dell'ufficio, con modalità tali da assicurare l'effettiva conoscenza da parte di ciascuno, con la indicazione del termine per la presentazione delle osservazioni, e, qualora emergano concorrenti aspirazioni, si procederà ai concorsi interni.

43. – Istituzione di nuove sezioni, accorpamento o soppressione di sezioni o di collegi

43.1 – In caso di istituzione di una nuova sezione, anche mediante scorporo o separazione di altre sezioni, i nuovi posti devono essere messi a concorso e tutti i magistrati addetti o destinati all'ufficio possono presentare domanda di tramutamento o assegnazione.

43.2 – Qualora la nuova sezione risulti dalle unioni di sezioni preesistenti, i magistrati di tali sezioni verranno ad essa assegnati di diritto.

Nei casi in cui il numero dei magistrati ecceda il numero dei posti richiesti dalle esigenze di servizio, saranno esclusi quelli con minore anzianità di servizio nell'ufficio, senza incidenza alcuna sul computo del periodo di permanenza minimo al fine di ulteriori tramutamenti.

43.3 – Il dirigente dell'ufficio, a fronte di una evidente riduzione del numero e delle pendenze complessive di una sezione o di un settore, può disporre la sospensione dell'attività di una o più sezioni, ovvero di uno o più collegi, con la destinazione dei magistrati assegnati ad altre sezioni o a collegi.

44. – Assegnazione dei magistrati di nuova destinazione

44.1 – Nel caso in cui la scelta cada su un magistrato che non ha ancora preso possesso dell'ufficio, la delibera di variazione tabellare ha effetto dalla data dell'immissione in possesso. Nel periodo compreso tra la data della delibera e quella dell'immissione in possesso, alle esigenze del posto da coprire si fa fronte mediante l'istituto della supplenza.

44.2 – Il magistrato di nuova destinazione che non abbia ancora partecipato ad un concorso per la copertura di posti vacanti deve essere inserito nell'ufficio non appena vi prende possesso, con provvedimento di variazione tabellare e nel rispetto degli eventuali vincoli di settore; nel tempo necessario per l'espletamento del concorso, deve essere temporaneamente destinato in supplenza ad uno qualsiasi dei posti vacanti, fermi i limiti previsti dai paragrafi 39.4, 35.5 e 35.6; in caso di esito




M. ~~negativo~~ del concorso deve essere assegnato d'ufficio a uno dei posti liberi corrispondenti alla destinazione eventualmente indicata nella pubblicazione della sede vacante.

La supplenza non può superare la durata di sei mesi, prorogabile per non più di una volta.

44.3 – In caso di riassegnazione di un magistrato al medesimo ufficio a seguito di ridestinazione alle funzioni giudiziarie da un precedente collocamento fuori ruolo, il medesimo va assegnato alla destinazione tabellare di provenienza, eventualmente anche in soprannumero rispetto all'organico della sezione. L'anzianità di servizio nell'ufficio ai sensi del paragrafo 41.1 lett. b) va calcolata tenendo conto anche del periodo di servizio prestato prima del collocamento fuori ruolo.

45. – *Organizzazione dell'ufficio in caso di magistrati in stato di gravidanza, maternità, malattia*

45.1 – Nella organizzazione degli uffici si deve tenere conto della presenza e delle esigenze dei magistrati donna in gravidanza nonché dei magistrati che provvedano alla cura di figli minori, in via esclusiva o prevalente, ad esempio quali genitori affidatari, e fino a tre anni di età degli stessi. Al fine di assicurare l'adeguata valutazione di tali esigenze, il dirigente dell'ufficio deve preventivamente sentire i magistrati interessati.

I dirigenti degli uffici devono adottare misure organizzative tali da rendere compatibile il lavoro dei magistrati dell'ufficio in stato di gravidanza o in maternità e, comunque, con prole di età inferiore ai tre anni di età, con le esigenze familiari e i doveri di assistenza che gravano sul magistrato.

45.2 – In ogni caso, le diverse modalità organizzative del lavoro non potranno comportare una riduzione dello stesso in quanto eventuali esoneri saranno compensati da attività maggiormente compatibili con la condizione del magistrato.

Le specifiche modalità con le quali viene data attuazione all'obbligatoria disposizione di cui al punto 45.1 devono essere individuate in relazione al caso concreto. Nel settore civile può essere prevista una riduzione del numero delle udienze o del loro orario ovvero delle assegnazioni privilegiando un maggior impegno nella stesura delle sentenze e, ove la materia lo comporti, nella trattazione della volontaria giurisdizione; nel settore penale il magistrato può essere inserito in processi prevedibilmente non di lunga durata, eventualmente riducendo il numero di udienze ma con una maggiore assegnazione di sentenze al medesimo; negli uffici GIP/G.U.P. il magistrato può essere esentato dai turni per gli affari urgenti e dalle udienze di convalida (ovvero dette udienze possono essere calibrate con orari compatibili con la condizione del magistrato) con una maggiore assegnazione di affari; negli uffici di sorveglianza l'esenzione potrà riguardare i colloqui con i detenuti in ambiente carcerario e gli affari di particolare urgenza.

45.3 – Qualora il settore di servizio in cui opera il magistrato non consenta una organizzazione compatibile con le esigenze di famiglia o di salute del magistrato questi, a sua domanda, può essere assegnato, in via temporanea ed eventualmente anche in soprannumero rispetto alla pianta organica della sezione, ad altro settore nell'ambito del medesimo ufficio, mantenendo il diritto a rientrare nel settore di provenienza.

45.4 – Il provvedimento è adottato dal dirigente dell'ufficio, almeno 15 giorni prima del rientro in servizio del magistrato interessato, sentito quest'ultimo e previo coinvolgimento dei magistrati dell'ufficio in modo da individuare le modalità più adatte a contemperare le diverse esigenze.

45.5 – Il provvedimento è immediatamente esecutivo e va seguita la procedura prevista dal paragrafo 14.

45.6 – Le disposizioni che precedono si applicano anche a favore dei magistrati che abbiano documentati motivi di salute che possano impedire loro lo svolgimento di alcune attività di ufficio, nonché a favore dei magistrati che siano genitori di prole con situazione di handicap grave accertata ai sensi della legge 104/1992.


M. DA

<i>Com</i>	Roma	27/07/2011
	Protocollo	P 19199/2011



46. – Assegnazione di Presidenti di Sezione

46.1 – Ferme le previsioni del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, le disposizioni che precedono si applicano anche all'assegnazione dei Presidenti di Sezione.

47. – Assegnazione alle sezioni distaccate

47.1 – Alle sezioni distaccate, salvo che ricorrano specifiche esigenze personali da valutarsi in concreto, possono essere assegnati anche i magistrati che si trovano nelle condizioni soggettive ed oggettive di cui al comma 45.1.

47.2 – Al magistrato portatore di handicap ai sensi dell'art. 21 legge n.104/1992, nonché al magistrato che assista con continuità un familiare convivente o sia affidatario di minore portatore di handicap grave o con minorazione ai sensi dell'art. 21, 2° comma legge 104/1992, deve essere accordata preferenza, nella scelta tra sede centrale e sezione distaccata o tra diverse sezioni distaccate.

48. – Assegnazione dei magistrati all'esito del tirocinio

48.1 – I magistrati ordinari all'esito del tirocinio, oltre a quanto previsto dal paragrafo 39.4, in occasione del conferimento delle funzioni non possono comunque essere assegnati alle sezioni stralcio.

48.2 – Subito dopo la comunicazione relativa all'elenco delle sedi da assegnare ai magistrati ordinari in tirocinio, i dirigenti degli uffici interessati individuano i posti da riservare loro, tenendo conto delle esigenze generali dell'ufficio e professionali degli assegnatari, comunicando gli esiti dei concorsi interni al Consiglio Superiore della Magistratura, con indicazione della tipologia di affari dei ruoli da ricoprire.

I posti così individuati sono immediatamente assegnati consentendo ai MOT destinati all'ufficio la scelta, in ordine di ruolo.

Le necessarie proposte di variazione tabellare – la cui efficacia resta differita alla data in cui gli stessi, completato il periodo di tirocinio, prenderanno possesso dell'ufficio assegnatogli – devono senza indugio essere comunicate al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Giudiziario competente ed ai magistrati interessati.

48.3 – Tali proposte sono vincolanti e non possono essere successivamente modificate o derogate se non per gravi motivi di servizio dell'ufficio o di salute del magistrato non altrimenti superabili. La modifica deve essere tempestivamente comunicata al Consiglio Giudiziario ed al Consiglio Superiore della Magistratura, che, se non la ritiene giustificata, annulla la decisione. La violazione di tale disposizione è segnalata ai titolari dell'azione disciplinare.

49. – Termini di permanenza nell'incarico

49.1 – La permanenza del magistrato nel medesimo incarico è disciplinata dal Regolamento del Consiglio Superiore della Magistratura 13 marzo 2008 dettato in materia.

49.2 – Al fine di consentire la verifica del rispetto del predetto Regolamento, nella proposta di tabella il dirigente dell'ufficio deve indicare, accanto al nome del magistrato, il termine finale di permanenza nel posto assegnatogli.

49.3 – I magistrati che intendono mutare posizione tabellare prima della scadenza del termine massimo di permanenza devono partecipare ai concorsi ordinari disciplinati al par.40 della presente circolare. Nel caso in cui, decorso il suddetto termine, costoro non sono risultati vincitori di alcun concorso, il Presidente li assegna immediatamente in via provvisoria e comunque per una durata non superiore a sei mesi, seguendo l'ordine di anzianità di servizio, ai posti di risulta liberatisi all'esito dell'ultimo concorso ovvero, in caso di mancanza o insufficienza dei posti, ad uno di quelli

M, vacanti non pubblicati. Nel corso di tale semestre il Presidente bandisce un ulteriore concorso ordinario aperto alla partecipazione di tutti i giudici dell'Ufficio e a cui i suddetti magistrati devono partecipare. Questi ultimi, a parità di attitudini, prevalgono nella comparazione. Nell'ipotesi in cui neanche all'esito di tale ultimo concorso risultino assegnatari del posto richiesto, gli stessi sono trasferiti d'ufficio sul posto eventualmente pubblicato e rimasto vacante ovvero, in mancanza, sul posto di risulta del medesimo concorso.

49.4 – Il Presidente, almeno sei mesi prima della scadenza del termine di permanenza massimo, predispose l'elenco ragionato dei processi pendenti con sintetica specificazione delle motivazioni per le quali intende richiedere proroga ex art.19 co.1 del D.Lvo n.160/2006 per alcuni ovvero non intende per altri. L'elenco viene trasmesso immediatamente dal Presidente al CSM per la decisione sulla proroga che interviene, sentito, se ritenuto necessario, il Consiglio Giudiziario, almeno un mese prima della scadenza del termine massimo di permanenza.

49.5 – Per gli uffici a pieno organico – da valutarsi quale situazione di presenza effettiva dei magistrati nell'ufficio - deve essere necessariamente pubblicato il posto del magistrato interessato dalla procedura di trasferimento per superamento dei termini massimi di permanenza. Nel caso in cui il posto pubblicato non venga coperto si procede con trasferimento d'ufficio ai sensi del successivo par.50 della Circolare di altro magistrato nella cui posizione tabellare viene assegnato d'ufficio il giudice interessato dalla procedura.

49.6 – E' comunque possibile fare ricorso allo scambio di posti di cui al par.42 della presente Circolare.

50. – *Trasferimenti d'ufficio*

50.1 – Il tramutamento d'ufficio del magistrato dalla sezione o dal settore di servizio al quale è assegnato è ammesso nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui occorra coprire una sezione distaccata ovvero potenziare una sezione o un settore di servizio e non vi sia alcun magistrato che aspiri al tramutamento;
- b) nel caso il cui il concorso per la copertura del posto sia rimasto senza aspiranti;
- c) nel caso in cui risulti necessario ridurre il numero dei magistrati addetti ad una sezione o sostituirne alcuno;
- d) nel caso di permanenza del giudice oltre il termine massimo stabilito dal Regolamento consiliare 13 marzo 2008 secondo la procedura di cui al par.49.3;
- e) nel caso in cui, all'esito del concorso interno, risulti necessario individuare una destinazione tabellare compatibile con quanto previsto dalla presente circolare per i magistrati di cui alle ipotesi regolate dai paragrafi 39.3, 39.4, 39.5 e 39.6.;
- f) nel caso in cui risulti necessario destinare un magistrato ad altro settore o sezione dell'ufficio nell'ipotesi di cui al paragrafo 51.2;
- g) per comprovate esigenze di grave pregiudizio per la funzionalità dell'ufficio da indicare con specifica motivazione.

50.2 – Nei casi di cui alle lettere a), b) e c), la motivazione deve dar conto adeguatamente delle esigenze di funzionalità dell'ufficio che giustificano il provvedimento, e dei criteri seguiti per l'individuazione dei magistrati da trasferire. In particolare, la scelta deve cadere sui magistrati con minore anzianità di servizio nell'ufficio, anche operanti in settori diversi da quello di destinazione salvo che non vi ostino, sotto il profilo attitudinale od organizzativo, specifiche ragioni contrarie da indicare espressamente nella proposta di tramutamento.

50.3 – Il magistrato destinato ad una sezione o ad un settore di servizio per assegnazione o tramutamento d'ufficio non può essere trasferito ad altra sezione o settore prima di un anno dal giorno in cui ha preso effettivo possesso dell'ufficio.

50.4 – Nel caso di cui alla lettera d) il magistrato non può essere nuovamente destinato al posto di origine prima di cinque anni.

La stessa disposizione si applica anche all'atto della riassegnazione dei magistrati collocati fuori




M, ~~dato~~ all'ufficio di provenienza, quando tra la destinazione a funzioni non giudiziarie e la ridestinazione all'attività giudiziaria nelle funzioni precedentemente svolte, siano decorsi, complessivamente, meno di cinque anni.

51. – Incompatibilità ex artt. 18 e 19 O.G.

51.1 – L'assegnazione dei magistrati va effettuata avendo riguardo alle incompatibilità disciplinate dagli artt. 18 e 19 O.G. e casi analoghi di cui alla Circolare P-12940 del 25 maggio 2007, e precisando, conseguentemente, i settori ai quali è necessario non destinarli.

51.2 – Qualora sopravvengano situazioni di incompatibilità, riconducibili alle ipotesi di cui agli artt. 18 e 19 O.G. e casi analoghi di cui alla Circolare P-12940 del 25 maggio 2007, relative al settore di destinazione del magistrato, il dirigente dell'ufficio deve provvedere a destinare il magistrato ad altro settore o sezione dell'ufficio. Si applica in quanto compatibile il procedimento previsto dal par. 49.

Capo VI

Criteri per l'assegnazione degli affari.

52. – Prestituzione del giudice. Principi generali

52.1 – L'articolazione dei criteri di assegnazione spetta al dirigente dell'ufficio. Fermi il dovere di vigilanza e il potere sostitutivo del dirigente, da esercitare in caso di violazione dei criteri tabellari, l'attuazione è demandata al presidente della sezione o al magistrato che la dirige ai sensi dell'art. 47 quater O.G.

Il dirigente dell'ufficio, il presidente della sezione ovvero il magistrato che la dirige, nella materia civile ed in quella penale, devono assegnare gli affari alle sezioni, ai collegi ed ai giudici, monocratici o componenti i collegi, in base a criteri oggettivi predeterminati nella proposta tabellare.

52.2 – Qualora la stessa materia sia assegnata a più sezioni o, nel caso di sezione unica, a più giudici, dovranno essere indicati i criteri di ripartizione degli affari della materia tra le diverse sezioni e tra i diversi magistrati.

52.3 – I principi su esposti si applicano anche con riguardo ai criteri di distribuzione degli affari (e, in specie, di determinazione del relatore per le singole controversie) per le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

52.4 – Non possono essere assegnati affari al magistrato nel periodo di congedo di maternità, paternità o parentale di cui agli artt. 16,17, 28 e 32 t.u. 151/2001, salvo che si provveda alla sua sostituzione.

53. – Assegnazione delle controversie in materia di lavoro ed ex art. 442 c.p.c.

53.1 – La distribuzione degli affari tra i magistrati addetti alla sezione lavoro, atteso che essi sono tutti qualificati da omogenea competenza, deve avvenire in base a criteri automatici, salvi i correttivi diretti ad assicurare evidenti esigenze di funzionalità (cause connesse da riunire), nonché a garantire la genuinità dell'automatismo, onde evitare sia la prevedibilità dell'assegnazione, sia la possibilità che il sistema automatico venga utilizzato in modo da consentire la scelta del giudice ad opera della parte.

54. – Assegnazione degli affari nell'Ufficio GIP/GUP

54.1 – La ripartizione del lavoro all'interno dell'ufficio deve mirare ad assicurare un giusto equilibrio tra le esigenze di specializzazione e di rotazione degli affari, allo scopo di assicurare l'acquisizione di una professionalità comune a tutti i magistrati.




M. ~~DA~~ – Nel determinare i criteri, obbiettivi e predeterminati, per l'assegnazione degli affari penali si stabilirà la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice, di tutti gli incidenti probatori e di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento, salvo eventuali incompatibilità.

54.3 – I criteri di assegnazione degli affari devono assicurare che, in riferimento allo stesso procedimento, le funzioni di GIP e di GUP siano svolte da due magistrati diversi.

55. – Assegnazione degli affari negli uffici minorili

55.1 – L'assegnazione degli affari negli uffici minorili è disposta, secondo criteri obbiettivi e predeterminati, in modo da favorire la diretta esperienza di ciascun giudice nelle diverse attribuzioni della funzione giudiziaria minorile, sia nelle funzioni civili che in quelle penali.

55.2 – Nel rispetto di criteri oggettivi e predeterminati, gli affari civili possono essere assegnati dal Presidente del Tribunale anche ai giudici onorari, in materie che, per oggetto e caratteristiche, appaiono congrue anche con riguardo alla specifica attitudine e preparazione professionale del singolo magistrato .

55.3 – Il giudice onorario designato quale relatore, o quello al quale il collegio abbia delegato l'assunzione dei mezzi di prova ammessi in sede collegiale, deve far parte del collegio che definisce il procedimento.

56. – Assegnazione degli affari nei Tribunali e Uffici di Sorveglianza

56.1 – L'assegnazione degli affari negli Uffici di sorveglianza pluripersonali deve avvenire, per i condannati detenuti, seguendo il criterio dell'istituto di detenzione sulla cui organizzazione il magistrato di sorveglianza è chiamato a vigilare, combinato – in relazione alla diversa tipologia degli istituti di pena al numero complessivo dei detenuti definitivi – con altri criteri automatici. Per i condannati liberi devono essere previsti criteri obbiettivi e predeterminati di assegnazione che garantiscano tendenzialmente la continuità di trattazione da parte di un medesimo magistrato.

56.2 – L'assegnazione degli affari di competenza del Tribunale di sorveglianza deve avvenire già dal momento della registrazione della istanza, secondo criteri obbiettivi e predeterminati che valorizzino la funzione del magistrato di sorveglianza incaricato di vigilare sull'attuazione del trattamento rieducativo del condannato detenuto. Per i condannati liberi, l'adozione di criteri predeterminati deve tendere ad evitare la dispersione di conoscenze acquisite nell'ambito dell'attività monocratica.

56.3 – Gli affari di competenza del Tribunale di sorveglianza possono essere assegnati, con criteri obbiettivi, anche ai componenti esperti, nelle materie che richiedono valutazioni compatibili con le specifiche attitudini e preparazione professionale degli stessi.

56.4 – Al fine di consentire che l'attività del singolo magistrato, sia quella monocratica, sia quella diretta alla predisposizione degli elementi utili per la decisione del collegio, si realizzi in un quadro di adeguata funzionalità, può risultare opportuna l'adozione di moduli organizzativi che tendano alla costituzione di un ufficio del magistrato di sorveglianza, con idonea provvista di personale amministrativo di diretta collaborazione.

57. – Deroghe ai criteri predeterminati di assegnazione

57.1 – Sono ammissibili deroghe ai criteri di assegnazione degli affari in caso di comprovate esigenze di servizio. Tali deroghe devono essere adeguatamente e specificamente motivate e dovranno essere comunicate al magistrato che sarebbe stato competente sulla base dei criteri oggettivi e predeterminati.

Trova applicazione la previsione di cui al par. 14.3.

57.2 – Nel caso di provvedimenti diretti a riequilibrare i carichi di lavoro, il dirigente dell'ufficio deve indicare le ragioni di servizio che giustificano la misura, i criteri oggettivi e predeterminati adottati e la razionalità organizzativa del provvedimento medesimo.

I provvedimenti diretti al riequilibrio dei ruoli dovranno, in particolare, mirare a consentire la definizione prioritaria dei procedimenti, assicurando, al contempo, la conservazione dell'attività

M, ~~DA~~ processuale già svolta.

Va adottata la procedura prevista per le altre variazioni tabellari di cui al par. 14.3.

57.3 – Il presidente del collegio designa il componente estensore nel rispetto dei criteri prefissati di cui al par. 52.1; deve tenere conto della specifica condizione soggettiva e non deve assegnare la redazione del provvedimento quando il termine di deposito venga a scadere nel periodo di astensione obbligatoria per maternità.

58. – *Assegnazione degli affari al Presidente del Tribunale e ai Presidenti di Sezione*

58.1 – Nelle tabelle devono essere predeterminati i criteri oggettivi di attribuzione degli affari al Presidente del Tribunale, ai Presidenti di Sezione e al Presidente Aggiunto della sezione GIP/GUP. Nello stesso modo dovrà prevedersi per i Presidenti di Sezione delle Corti d' Appello.

59. – *Astensione, ricazione e impedimento. Criteri di sostituzione*

59.1 – Le proposte tabellari devono indicare i criteri che saranno seguiti per la sostituzione di magistrati astenuti, ricasati o comunque impediti.

59.2 – I criteri del paragrafo che precede devono assicurare l'identificazione del magistrato in base a parametri oggettivi e di regola automatici; il provvedimento di sostituzione deve essere congruamente motivato ed indicare specificamente le ragioni e le modalità della scelta, soprattutto nel caso di deroga ai criteri automatici previsti in Tabella.

[60. – *Criteri di priorità ex art. 227 D. Lgs. 51/98*]

Capo VII

Giudici onorari di tribunale.

61. – *Giudici onorari di tribunale*

61.1 – Le proposte tabellari dovranno contenere specifiche indicazioni quanto alla destinazione ed alle funzioni dei giudici onorari di tribunale (GOT) assegnati, previa consultazione dei medesimi, alle singole sezioni degli uffici, ai sensi dell'art. 43 bis O.G..

61.2 – La proposta tabellare può prevedere l'impiego dei giudici onorari con i seguenti limiti:

1) per il settore civile:

- a) i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;
- b) gli appelli avverso le sentenze del giudice di pace;

2) per il settore penale:

- a) i procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 cpp;
- b) i procedimenti che si trovino nella fase che comporti l'esercizio delle funzioni di giudice delle indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare.
- c) i procedimenti di appello del giudice di pace, come previsti dall'art. 39 D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

L'utilizzo dei GOT può avvenire secondo i seguenti modelli:

1) Ciascun giudice togato può essere affiancato da un giudice onorario di tribunale nella trattazione di procedimenti individuati con criteri generali ed astratti.

Al giudice togato deve, in questo caso, essere affidato un ruolo aggiuntivo.

Nelle sezioni penali il giudice togato, celebrata l'udienza di comparizione ex art. 555 c.p.p., stabilisce quale dei procedimenti speciali e quali dibattimenti assegnare ai giudici onorari.

Nelle sezioni civili il giudice togato, con riferimento a ciascun procedimento, delega compiti e attività, anche istruttorie purchè non complesse, al giudice onorario, affidandogli con preferenza i tentativi di conciliazione e i procedimenti speciali previsti dagli art. 186 bis e 423, primo comma,



M. D.A.;

2) In caso di significative vacanze nell'organico dell'ufficio, ai GOT può essere assegnato un ruolo, con esclusione delle seguenti materie:

a) per il settore civile:

- societaria e fallimentare;
- proprietà intellettuale ed industriale.

b) per il settore penale:

- i procedimenti tratti a giudizio con rito direttissimo.

In queste ipotesi il Presidente di sezione o, in mancanza, un giudice togato individuato con la procedura di cui al par. 33.7, esercita le funzioni di coordinatore e referente dei GOT per ciascuna sezione civile e penale o per la sezione promiscua.

3) Fermi tutti i limiti di materia su evidenziati, i giudici onorari possono comunque essere destinati in supplenza dei giudici professionali anche nei collegi.

61.3 – Nelle proposte, in ogni caso, debbono essere specificati i criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione degli affari devoluti ai giudici onorari e di sostituzione dei giudici professionali, nell'osservanza dei limiti stabiliti dall'art. 43 bis O.G. e dalle disposizioni che precedono.

61.4 – Del deposito delle proposte tabellari deve essere data tempestiva comunicazione a tutti i giudici onorari di tribunale i quali possono prenderne visione e presentare le loro osservazioni per iscritto, oppure mediante posta elettronica, al Consiglio Giudiziario entro 10 giorni dalla comunicazione del deposito. Le osservazioni e deduzioni, ammesse solo per le loro attribuzioni, restano depositate ulteriori 5 giorni per consentire entro tale termine eventuali controdeduzioni.

61.5 – I dirigenti degli uffici giudiziari dovranno, in ogni caso, sia in sede centrale che in sede decentrata, favorire le attività dirette alla formazione professionale dei magistrati onorari.

61.6 – Ogni anno il dirigente dell'ufficio, entro il 31 dicembre, trasmette al Consiglio Giudiziario ed al CSM una relazione, da inserire nel fascicolo di cui al par. 17, sulle modalità di utilizzo dei GOT e sui risultati conseguiti.

61.7 – Le norme di questo capo si applicano in quanto compatibili anche al ruolo dei magistrati onorari eventualmente istituiti in via temporanea.

Capo VIII

Udienze e composizione dei collegi.

62. – *Calendario e ruolo delle udienze*

62.1 – Nelle proposte tabellari dovranno essere indicati i giorni di udienza settimanale di ciascun magistrato.

62.2 – Nel settore civile dovranno essere indicati, tenendo conto di quanto disposto dagli artt.113, 114 disp. att. c.p.c. e 16 d.lgs. n.273/1989 nonché degli artt.102 e 104 R.D. 2641/1865, per ciascun magistrato i giorni delle udienze monocratiche e i giorni delle udienze collegiali, distinguendo le udienze per le trattazioni degli appelli, dalle udienze per la discussione delle cause e dalle udienze per le procedure in camera di consiglio. L'autonomia nell'organizzazione e nella gestione delle udienze riconosciuta al giudice civile dagli art. 175 e 168 bis, comma 5, c.p.c. e dagli art. 81 e 81 bis disp. att. c.p.c. non esclude che il magistrato sia tenuto a celebrare le udienze individuate nel progetto tabellare, salve motivate e specifiche esigenze da comunicare tempestivamente al capo dell'ufficio.

62.3 – Nel settore penale, oltre ai giorni delle udienze tenute dal giudice monocratico rispetto a quelle tenute dal Collegio, devono essere indicati, con riguardo all'art.132 disp. att. c.p.p., i criteri

JAS

Plu

M, ~~DA~~ obiettivi e predeterminati che vengono utilizzati per la fissazione dei ruoli dei processi da parte del Presidente della Corte di Appello e del Presidente del Tribunale.

I suddetti criteri sono finalizzati soprattutto a garantire le esigenze di continuità nella trattazione del procedimento da parte dello stesso Sostituto Procuratore della Repubblica sia nella fase del dibattimento che nella fase dell'udienza preliminare o della trattazione del rito abbreviato.

Alla individuazione dei suddetti criteri si deve pervenire dopo aver sentito il Procuratore della Repubblica, il Dirigente dell'Ufficio G.I.P., il Dirigente della cancelleria ed il Presidente dell'Ordine degli Avvocati.

62.4 – Nella fissazione delle udienze penali dinanzi al giudice del dibattimento, al G.I.P. e al G.U.P., deve essere assicurata la tendenziale continuità della designazione del sostituto o dei sostituti originariamente incaricati delle indagini per tutte le fasi del medesimo grado ed, in particolare, per i procedimenti di maggiore complessità, rilevanza e durata. Deve essere, altresì, perseguito l'obiettivo di concentrare in udienze distinte i procedimenti previsti dall'art.550 c.p.p., anche al fine di consentire il miglior utilizzo delle risorse della Procura nel rispetto della norma fissata dall'art.72, ultimo comma, O.G.

A tali fini il Presidente è tenuto ad operare l'opportuno raccordo con il Procuratore della Repubblica, garantendo in ogni caso la ragionevole durata del processo.

62.5 – I dirigenti degli uffici devono sorvegliare circa il rispetto dell'orario e promuovere moduli orari razionali, anche frazionati, per la trattazione dei singoli processi.

Vigilano altresì sulla predisposizione, nel settore civile di un calendario del processo, e nel settore penale, di un piano di smaltimento degli affari, redatti sulla base della selezione preliminare delegata ai presidenti di sezione e in attuazione dei criteri indicati nel DOG.

62.6 – In ogni distretto le proposte tabellari negli uffici giudicanti, sia in primo che in secondo grado, devono contenere l'indicazione di almeno 6 giorni liberi di udienza per ogni anno, da destinare alle esigenze della formazione decentrata. L'individuazione di tali giorni deve essere determinato dai Presidenti delle Corti e dai Procuratori Generali di concerto con i referenti per la formazione distrettuali.

63. – *Criteri di composizione dei collegi*

63.1 – I criteri di composizione dei collegi devono essere predeterminati anche all'interno della medesima sezione.

63.2 – Qualora il collegio non possa essere presieduto dal Presidente di sezione, o se questo manchi, la presidenza spetterà al magistrato che abbia conseguito la più elevata valutazione di professionalità o al più anziano dei magistrati con pari valutazione di professionalità componenti il collegio.

63.3 – Qualora i presidenti di Corte, ovvero di tribunale, oppure i presidenti di sezione di tribunale dirigano più sezioni, devono essere predeterminati i collegi e le udienze che i presidenti intendono presiedere.

63.4 – Nei casi in cui il numero dei magistrati assegnati all'ufficio non organizzato in sezioni, ovvero ad una sezione penale, sia superiore a quello necessario per la composizione del collegio, il calendario delle udienze deve indicare anche la composizione dei collegi previsti in ciascuna udienza, garantendone la precostituzione e la periodica stabilità, in modo da agevolare la fissazione delle udienze di rinvio nei processi di lunga durata.

63.5 – In ogni caso la potenziale gravidanza della donna magistrato e le particolari condizioni soggettive indicate ai paragrafi 45.1. e 47.1. non devono essere occasione di pregiudizio o discriminazione nel concreto atteggiarsi delle modalità di svolgimento della vita professionale.

64. – *Precostituzione dei collegi negli uffici minorili, nei tribunali di sorveglianza, nelle sezioni di sorveglianza, nelle sezioni agrarie*

64.1 – Il principio di precostituzione dei collegi riguarda anche l'indicazione dei componenti privati




M, ~~DA~~ negli uffici minorili, degli esperti dei tribunali di sorveglianza, di quelli delle sezioni agrarie e, quindi, le proposte tabellari devono prevedere le eventuali sostituzioni sulla base di criteri generali ed obiettivi.

64.2 – Le proposte tabellari devono indicare, con riferimento al calendario delle udienze, anche per il periodo feriale, i sostituti previsti per ciascuna udienza ed il provvedimento di supplenza deve essere adeguatamente motivato con l'indicazione delle ragioni che lo giustificano.

64.3 – Per i tribunali per i minorenni le proposte tabellari devono indicare i giudici onorari designati a comporre il collegio dell'udienza preliminare (art. 50-bis, secondo comma, r.d. n. 12 del 1941, aggiunto dall'art. 14 D.P.R. n. 449 del 1988), oltre che delle udienze dibattimentali penali, delle udienze di opposizione allo stato d'adottabilità e delle udienze civili.

64.4 – Per i tribunali di sorveglianza, fermo il potere del Presidente del tribunale di sorveglianza di disporre le supplenze nell'ambito dei vari uffici del distretto nei casi di assenza, impedimento o urgenti necessità di servizio, a norma dell'art. 70-bis lett. c), legge n. 354 del 1975, i presidenti delle corti di Appello daranno corso alle richieste di supplenza "esterna" formulate ai sensi dell'art. 70-bis lett. d) della stessa legge ogni qualvolta la richiesta appaia giustificata dalla obiettiva situazione ovvero dalla opportunità di evitare scompensi nella situazione generale degli uffici di sorveglianza.

64.5 – Nella formazione dei collegi del tribunale di sorveglianza, si dovrà prevedere la presenza nel collegio del magistrato cui l'affare è stato assegnato, per l'attività monocratica o per l'attività istruttoria.

65. – *Collegi bis per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di Appello*

65.1 – Le proposte tabellari devono indicare, per le corti di assise e per le corti di assise di Appello, i criteri generali che consigliano la istituzione dei cc.dd. collegi *bis*, ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273.

65.2 – La formazione dei collegi bis deve essere specificamente motivata con riferimento ai criteri indicati nel comma che precede, ovvero alle peculiari ed eccezionali ragioni della eventuale deroga.

65.3 – Le proposte tabellari devono indicare i nominativi di due magistrati da designare per i dibattimenti che si prevedono di durata particolarmente lunga, in qualità di aggiunti a norma dell'art. 10 D. Lgs. 28 luglio 1989 n. 273, precisando i criteri della scelta. In mancanza dell'indicazione dei nominativi, vanno specificati i criteri di designazione dei magistrati che presteranno servizio a norma del citato art. 10. In linea generale, salvo casi particolari, è possibile designare come aggiunto un unico magistrato.

66. – *Composizione dei collegi con magistrati applicati, supplenti, magistrati distrettuali e coassegnati*

66.1 – Di uno stesso collegio non può far parte più di un magistrato applicato (art. 110, quinto comma, O.G.), salvo che si tratti di applicazioni disposte ai sensi dei parr. 30 e 40 della circolare consiliare dettata in materia.

66.2 – Di uno stesso collegio non può far parte più di un magistrato supplente (art. 97, quarto comma, O.G.).

66.3 – Di uno stesso collegio possono far parte un magistrato applicato ed uno supplente.

66.4 – Di uno stesso collegio possono far parte più magistrati coassegnati o più magistrati distrettuali, ovvero un magistrato applicato ed uno o più coassegnati o magistrati distrettuali, oppure un supplente ed uno o più magistrati coassegnati o distrettuali.

Capo IX **Funzioni particolari**

67. – *Referente informatico*

67.1 – La proposta tabellare deve indicare il magistrato al quale sono state assegnate dal Consiglio le funzioni di referente informatico, con la specificazione della sua posizione tabellare all'interno

M, ~~DA~~ ufficio.

Il referente informatico può usufruire di un esonero parziale dall'attività giurisdizionale ordinaria, che deve tener conto dell'ampiezza del distretto e può consistere in una percentuale non inferiore al 10% e non superiore al 50% del carico di lavoro.

Il provvedimento di esonero, da emanarsi su specifica richiesta dell'interessato, deve indicare la misura dell'esonero e le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione del lavoro ordinario, che può consistere anche nell'esenzione da specifiche attività.

Il provvedimento di esonero deve essere adottato seguendo la procedura tabellare di cui al capo II della Circolare e riprodotto tra i criteri di assegnazione degli affari relativi alla posizione tabellare dell'interessato.

Il dirigente dell'ufficio deve assicurare la concreta applicazione dell'esonero.

67.2 – La Proposta Tabellare deve precisare se il Referente abbia a disposizione una struttura organizzativa e da quali risorse, materiali ed umane, sia composta, allo scopo di sollecitare i necessari interventi da parte del Ministero della Giustizia.

67.3 – Il referente informatico, sentiti i dirigenti degli uffici, designa i magistrati di riferimento, allo scopo di conoscere le specifiche esigenze di ciascun ufficio e di realizzare il miglior utilizzo degli strumenti informatici. I magistrati di riferimento devono essere indicati nelle tabelle.

A tal fine il referente informatico comunica il provvedimento adottato al dirigente dell'ufficio il quale provvede alla relativa variazione tabellare .

67.4 – Il referente informatico redige una relazione al termine di ciascun anno di attività nella quale dà atto delle attività svolte, dell'impiego delle risorse e degli obiettivi raggiunti e da raggiungere.

67.5 – L'incarico di referente informatico è incompatibile con quello di referente per la formazione, di componente del Comitato Scientifico e di componente del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione.

68. – Referente per la formazione.

68.1 – La proposta tabellare deve indicare il magistrato al quale sono state assegnate dal Consiglio le funzioni di referente per la formazione, con la specificazione della sua posizione tabellare all'interno dell'ufficio.

68.2 – La Proposta Tabellare deve precisare se il Referente abbia a disposizione una struttura organizzativa e da quali risorse, materiali ed umane, sia composta.

68.3 – Il referente per la formazione può usufruire di un esonero parziale dall'attività giurisdizionale ordinaria, che deve tener conto dell'ampiezza del distretto e può consistere in una percentuale non inferiore al 10% e non superiore al 50% del carico di lavoro.

68.4 – Il provvedimento di esonero, da emanarsi su specifica richiesta dell'interessato, deve indicare la misura dell'esonero e le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione del lavoro ordinario, che può consistere anche nell'esenzione da specifiche attività.

68.5 – Il provvedimento di esonero deve essere adottato con variazione tabellare e trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura, che delibera previa acquisizione del parere della Commissione per il Tirocinio e la formazione professionale relativamente alla percentuale di esonero.

Il dirigente dell'ufficio deve assicurare la concreta applicazione dell'esonero.

68.6 – L'incarico di referente per la formazione è incompatibile con quello di referente informatico, di componente del Comitato Scientifico e di componente del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione.

69. – Componenti del Comitato Scientifico e della Struttura Tecnica per l'Organizzazione

69.1 – La proposta tabellare deve indicare, per i magistrati che siano stati designati dal Consiglio quale Componenti del Comitato Scientifico e della S.T.O., le funzioni giudiziarie che essi sono stati chiamati a svolgere nonché - ove sia stata disposta dal Consiglio Superiore della Magistratura - la




M. ~~DA~~ misura dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria, stabilita nel 30% per i componenti del Comitato Scientifico, e del 25% per i componenti della S.T.O.

69.2 – Il provvedimento di esonero, da emanarsi anche in assenza di specifica richiesta, deve indicare le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione del lavoro ordinario, che può consistere anche in una esenzione da specifiche attività, e deve essere riprodotto tra i criteri di assegnazione della sezione ove risulti assegnato il magistrato.

Con variazione tabellare il Capo dell'ufficio dà attuazione all'esonero indicando i diversi criteri di assegnazione degli affari relativi alla posizione tabellare dell'interessato. La variazione tabellare deve essere immediatamente trasmessa al CSM per l'approvazione. Il dirigente dell'ufficio deve assicurare la concreta applicazione dell'esonero.

Nella determinazione delle modalità dell'esonero, il dirigente deve tenere conto delle necessità per il magistrato di svolgere i suoi compiti fuori dall'ufficio.

69.3 – L'incarico di componente del Comitato Scientifico e di componente della S.T.O. è incompatibile con quello di referente informatico, di referente per la formazione e di componente del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione.

70. – Componenti dei Consigli Giudiziari e del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione

70.1 – La proposta tabellare deve altresì indicare i magistrati eletti al Consiglio Giudiziario o al Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione, le funzioni giudiziarie che essi sono stati chiamati a svolgere nonché la misura dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria, di cui non possono usufruire i componenti eletti che ricoprono incarichi direttivi o semidirettivi. La misura dell'esonero che può essere riconosciuta è regolata come segue:

- a) esonero del 20% per i componenti elettivi nei distretti con meno di 150 magistrati professionali in pianta organica;
- b) esonero dal 20% al 30% per i componenti elettivi nei distretti con pianta organica compresa tra 151 e 250 magistrati professionali;
- c) esonero dal 30% al 40% per i componenti elettivi nei distretti con pianta organica compresa tra 251 e 500 magistrati professionali;
- d) esonero dal 40% al 50% per i componenti elettivi nei distretti con più di 500 magistrati professionali in pianta organica;
- e) esonero dal 20% al 40% per il Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione.

70.2 – Il Consiglio Giudiziario e il Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione, in occasione delle prime rispettive sedute, determinano la misura dell'esonero parziale, anche in assenza di specifica richiesta dell'interessato, e trasmettono la relativa delibera al Dirigente dell'Ufficio di appartenenza ovvero al Primo Presidente, i quali devono indicare con variazione tabellare le modalità relative alla concreta ed attuale applicazione della riduzione del lavoro ordinario, che può consistere anche in una riduzione del numero delle udienze, riproducendole nei criteri di assegnazione dell'Ufficio.

L'esonero non è rinunciabile.

Il dirigente dell'ufficio deve assicurare la concreta applicazione dell'esonero.

70.3 – Il Presidente della Corte d'Appello ed il Primo Presidente, in occasione della prima seduta rispettivamente del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione, comunicano al Consiglio Superiore della Magistratura i nominativi di tutti i componenti, togati e laici, nonché eventuali sostituzioni, indicando, inoltre, specificamente il componente che svolge le funzioni di Segretario.

70.4 – L'incarico di componente del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione è incompatibile con quello di referente informatico, di referente per la formazione e di componente del Comitato Scientifico.

70.5 – Il magistrato componente del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione deve, entro la prima seduta, rinunciare agli incarichi non cumulabili ai sensi del par.70.4. In mancanza di tale rinuncia opera la decadenza automatica dagli incarichi diversi da

M, ~~DA~~ quello di componente del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione, dichiarata con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura.

70.6 – I componenti del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo non possono concorrere per il conferimento di uno degli incarichi non cumulabili ai sensi del par.70.4, per tutto il periodo di durata della consiliatura o fino alle loro anticipate dimissioni.

71. – *Commissari agli usi civici*

71.1 – Le proposte tabellari devono indicare i Commissari agli Usi Civici e gli eventuali Commissari Aggiunti.

71.2 – Il Commissario titolare assegna gli affari ai Commissari aggiunti eventualmente designati secondo criteri predeterminati.

71.3 – I Commissari agli usi civici possono essere parzialmente esonerati dall'attività giudiziaria, in misura non superiore all'80%, da quantificare in almeno il 10% ogni 80 cause assegnate.

71.4 – Il provvedimento di esonero, da emanarsi anche in assenza di specifica richiesta e con variazione tabellare, deve indicare le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione delle assegnazioni e deve essere riprodotto tra i criteri di assegnazione della sezione ove risulti assegnato il magistrato.

Capo X

Corte di Cassazione

72. – *Formazione della tabella*

72.1 – In applicazione dell'art. 7 bis, comma 3 O.G., la disciplina tabellare si applica alla Corte di Cassazione, fatti salvi gli adattamenti conseguenti alla peculiarità delle funzioni di nomofilachia.

72.2 – Il primo Presidente della Corte di Cassazione propone al Consiglio Superiore della Magistratura la proposta tabellare, formulata in applicazione dei principi generali enunciati nella Relazione alla Circolare e delle direttive indicate nei paragrafi 2 e ss., che permettono di tenere conto dell'apporto collaborativo del Presidente aggiunto, dei Presidenti di sezione, anche non titolari, dei consiglieri, nonché del parere del Consiglio Direttivo e del Comitato Pari Opportunità presso la Corte di Cassazione nei limiti delle competenze istituzionali.

L'assegnazione a una delle cosiddette sezioni filtro (la sezione prevista dall'art. 376 comma 1 c.p.c., così come modificato dall'art. 47 legge n. 69/2009, e la sezione incaricata della trattazione dei ricorsi di cui all'art. 610, primo comma c.p.p., come modificato dall'art. 6 della l. 26 marzo 2001, n. 128) può essere cumulata con l'assegnazione ad altra sezione ordinaria nel medesimo settore, civile o penale. In tal caso al magistrato con doppia assegnazione può essere attribuito un ruolo di ricorsi, formato con criteri oggettivi e predeterminati e commisurato alla pendenza della sezione ordinaria, perché possa provvedere direttamente alla selezione dei ricorsi da proporre per la decisione con il rito camerale previsto per la sezione filtro. Si applica il par. 57.2.

72.3 – Nella proposta dovrà tenersi conto, in particolare, ai fini della designazione dei Presidenti titolari, delle capacità organizzative dei candidati valutate, in concreto, sulla base della pregressa attività e dei risultati ottenuti, delle esperienze professionali, dell'aggiornamento professionale e della dimostrata disponibilità alle esigenze dell'ufficio. A parità di valutazione, prevale l'aspirante più anziano nell'ufficio quale Presidente di Sezione.

72.4 – Nella proposta dovranno essere indicate le modalità con cui i Presidenti di Sezione collaborano con il Presidente titolare all'organizzazione della Sezione, anche al fine di evitare l'insorgere di contrasti inconsapevoli tra le decisioni.

72.5 – Per la nomina dei componenti dell'ufficio del Segretariato Generale e del Direttore e Vice Direttore del C.E.D. si applica il par. 33.7.



M, ~~DA~~ – La proposta di organizzazione relativa al periodo feriale dovrà pervenire al Consiglio Superiore della Magistratura entro il 10 maggio di ogni anno.

73. – *L'Ufficio del Massimario e del Ruolo*

73.1 – La tabella organica del Massimario prevede un Direttore, due Vicedirettori, uno per il settore penale e uno per il settore civile, e due Coordinatori, egualmente destinati uno al settore penale e uno al settore civile.

La tabella indica puntualmente i criteri di assegnazione degli affari al fine di garantire la massima trasparenza e la specializzazione dei magistrati, nonché quelli adottati per la destinazione dei magistrati alle trattazioni di determinate materie; nella destinazione si deve tener conto delle indicazioni fornite dai magistrati in ordine alle loro specifiche competenze e si deve altresì assicurare nel tempo un adeguato ricambio che comunque valorizzi le specializzazioni del singolo giudice. In tale ambito può essere demandato al Direttore il potere di emanare direttive di dettaglio che tuttavia non possono modificare i criteri di assegnazione, la cui formulazione spetta soltanto al Primo Presidente esclusivamente nell'ambito della procedura tabellare.

73.2 – Il Direttore, i Vice Direttori e i Coordinatori sono nominati dal Primo Presidente con decreto motivato, previo interpello e parere del Consiglio Direttivo.

Il Direttore deve essere scelto tra i Presidenti di Sezione ed i consiglieri; i Vice Direttori devono essere scelti tra i consiglieri.

L'incarico di Direttore e di Vice Direttore ha durata pari a tre anni, tendenzialmente coincidenti con la durata della Tabella, ed è rinnovabile per una sola volta per ulteriori tre anni. Nel caso in cui lo stesso magistrato sia nominato Vicedirettore e Direttore la durata complessiva dei relativi incarichi non può comunque essere superiore ai sei anni.

I coordinatori devono essere scelti tra i giudici in organico all'Ufficio del Massimario e del ruolo. L'incarico di coordinatore ha la durata di un anno, rinnovabile alla scadenza per due volte sino ad un massimo di tre anni.

Ogni altro incarico di collaborazione interna deve essere conferito secondo criteri di rotazione.

73.3 – L'Ufficio del Massimario e del Ruolo ha come compito istituzionale lo studio e l'analisi della giurisprudenza di legittimità.

L'attività del Massimario si articola esemplificativamente nelle seguenti forme:

- massimazione delle decisioni civili e penali
- segnalazione dei contrasti
- relazioni preliminari per le Sezioni Unite
- relazioni informative sullo stato della dottrina e della giurisprudenza per specifici temi

La massimazione, la segnalazione dei contrasti e le relazioni per le Sezioni Unite costituiscono attività prioritaria dei magistrati addetti al Massimario.

Ogni altra attività a cui possono essere addetti i magistrati dell'Ufficio del Massimario è comunque diretta a favorire la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione attraverso lo studio e l'analisi della giurisprudenza di legittimità.

74. – *Costituzione dei collegi*

74.1 – La proposta tabellare deve indicare:

- a) i criteri di composizione dei collegi all'interno di ciascuna sezione; nel caso in cui la presidenza dei collegi non possa essere affidata a un presidente di sezione il criterio da seguire è che i collegi siano composti in modo che la presidenza sia attribuita al consigliere più anziano che abbia maturato almeno tre anni di anzianità nell'ufficio
- b) le ragioni dell'eventuale deroga dei criteri sub a), da effettuarsi almeno tre mesi prima della sua attuazione e con provvedimento motivato;
- c) i criteri per designazione del sostituto, in caso di astensione, ricsuzione o impedimento del Presidente di sezione ovvero di un consigliere.




M, ~~DA~~ la composizione dei collegi deve essere predisposta almeno sei mesi prima della data dell'udienza.

75. – *Assegnazione degli affari alle sezioni*

75.1 – La proposta tabellare deve indicare le materie assegnate alle diverse sezioni, specificando la sezione incaricata della trattazione dei ricorsi di cui all'art. 3, sesto comma, della l. n. 89/2001, la sezione prevista dall'art. 376 comma 1 c.p.c., così come modificato dall'art. 47 legge n. 69/2009, e la sezione incaricata della trattazione dei ricorsi di cui all'art. 610, primo comma c.p.p., come modificato dall'art. 6 della l. 26 marzo 2001, n. 128.

75.2 – La proposta tabellare deve indicare il criterio di ripartizione degli affari relativi ad una stessa materia assegnata a più sezioni.

76. – *Assegnazione degli affari ai collegi ed ai relatori*

76.1 – La ripartizione degli affari all'interno della sezione, tra i diversi collegi e, successivamente, la designazione del relatore deve avvenire secondo criteri oggettivi, predeterminati e verificabili, che devono essere indicati nella proposta tabellare. A tal fine all'interno della sezione sono individuate aree omogenee di competenza specifica per le quali ciascun relatore fornisce indicazione di preferenza da utilizzare nel periodo di vigenza della Tabella.

In ogni caso la formazione dei collegi dovrà precedere la formazione dei ruoli d'udienza.

76.2 – I criteri devono contemplare la possibilità di raggruppare, nella stessa udienza, affari che implicino la soluzione di questioni omogenee.

76.3 – Va escluso che la medesima materia possa essere trattata, in via esclusiva, da un unico consigliere.

76.4 – La deroga dei criteri è possibile esclusivamente per motivate esigenze di servizio, tra esse comprese quelle derivanti dalla necessità di risolvere particolari questioni di diritto che inducono a tenere conto della specifica qualificazione professionale e della particolare esperienza - che vanno espressamente indicate - di determinati magistrati.

77. – *Assegnazione degli affari penali*

77.1 – Nell'assegnazione degli affari penali, per i procedimenti concernenti reati di criminalità organizzata va osservato il criterio di distribuirli tra le diverse sezioni della Corte e, nell'ambito della stessa sezione, tra i diversi collegi, secondo criteri predeterminati che garantiscano la periodica rotazione sia delle sezioni, sia dei presidenti e componenti dei singoli collegi della sezione in modo da evitare che gli affari relativi ai predetti reati si concentrino in una o più sezioni specifiche e, nell'ambito delle sezioni, in collegi formati con i medesimi magistrati.

77.2 – I criteri di assegnazione degli affari devono prevedere meccanismi di attribuzione ad un unico collegio dei ricorsi relativi ai provvedimenti emessi nello stesso processo.

78. – *Sezioni Unite*

78.1 – La proposta tabellare deve indicare il numero dei consiglieri, distinti per sezioni di appartenenza, addetti alle sezioni unite civili e a quelle penali, tenendo conto dei flussi e degli oggetti dei ricorsi annualmente assegnati alle sezioni stesse.

78.2 – La proposta tabellare deve prevedere che le Sezioni unite civili e penali siano composte, oltre che dal Primo presidente e dal Presidente aggiunto, dai presidenti titolari di ogni sezione civile e penale nonché da magistrati di tutte le sezioni civili e penali, designati anche d'ufficio, che abbiano prestato servizio continuativo presso le sezioni per non meno di quattro anni nell'ambito del settore civile o di quello penale. Il numero dei componenti deve essere di almeno cinque per ogni sezione civile e di almeno tre per ogni sezione penale, di cui un presidente non titolare. La permanenza di ciascun componente non può superare gli otto anni, anche non continuativi.

M, DA La proposta tabellare deve prevedere che, inoltre, siano componenti delle Sezioni unite civili e penali due magistrati che svolgano le funzioni di coordinatori, uno per le Sezioni unite civili e uno per le Sezioni unite penali e che partecipino di norma come componenti a tutti i collegi.

78.3 – Nella formazione dei collegi deve essere assicurata la presenza di magistrati di tutte le sezioni.

L'assegnazione degli affari ai magistrati avviene secondo criteri obiettivi, predeterminati e verificabili successivamente, tenendo conto delle materie assegnate alla sezione alla quale appartiene ogni consigliere e salvo deroga motivata ai sensi del punto 76.4.

78.4 – La proposta tabellare deve prevedere che l'assegnazione e il rinnovo dei magistrati delle Sezioni unite siano regolati dai seguenti criteri, in ordine di priorità:

a) specifica attitudine, desunta nell'ordine:

- dai provvedimenti redatti nell'ambito delle funzioni di legittimità, da cui traspaia in particolare la capacità di individuare e risolvere, con chiarezza, pertinenza e sinteticità, le questioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione e di inquadrare i singoli istituti nel sistema;
- dalla specifica attività di studio e ricerca (relazioni per le Sezioni unite, relazioni tematiche) presso l'Ufficio del Massimario e del Ruolo;
- da esperienze di studio e ricerca nell'ambito della Corte di cassazione o di altri uffici delle istituzioni che si occupano di questioni giuridiche (C.S.M., Corte costituzionale, istituzioni U.E. o internazionali, uffici legislativi);
- dalla produzione scientifica;
- dalla esperienza, nel settore civile o penale, in altre sezioni o presso la Procura generale della Corte di cassazione.

b) dall'anzianità di servizio nell'ufficio.

Si osservano per il resto, in quanto compatibili, le disposizioni dei punti 13, 40 e 41 della presente circolare.

78.5 – La proposta tabellare deve prevedere che la scelta dei componenti avvenga osservando il seguente procedimento:

- a) valutazione dei titoli da parte del presidente titolare di ogni sezione sulla base di un protocollo che sarà definito nella proposta tabellare;
- b) conferenza del primo presidente, del presidente aggiunto e dei presidenti titolari ai fini della valutazione dei titoli di ogni candidato;
- c) designazione motivata da parte del primo presidente;
- d) parere del consiglio direttivo;
- e) decreto del primo presidente.

78.6 – La proposta tabellare deve prevedere che il coordinatore delle sezioni unite, civili o penali, sia nominato, previo interpello, ed acquisito il parere del consiglio direttivo, con decreto del primo presidente, tra i componenti delle sezioni unite, civili o penali, designati da almeno un anno, osservati i criteri di cui al punto 78.4, lett. a).

La medesima proposta deve prevedere che l'incarico abbia una durata di otto anni.

Capo XI

Sostituzione di circolari precedenti

79. – *Sostituzione di circolari precedenti*

79.1 – Le direttive della presente circolare sostituiscono ogni altra direttiva con esse incompatibile contenuta nelle precedenti circolari in tema di tabelle degli uffici giudicanti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Carlo Visconti)